

PROGETTO SPECIALE INNOVAZIONE, FONDI EUROPEI – SMART CITY

**BANDO PUBBLICO AXTO 3 AZIONE 3.02**

**BOZZA – MODELLO ACCORDO DI PARTNERSHIP\***

*(\*Da redigere e sottoscrivere in raccordo con la Città Di Torino solo a seguito di ammissione al testing e non in fase di proposta)*

## ACCORDO DI PARTNERSHIP

### Tra

- **CITTA' DI TORINO**, con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città n.1 ed ivi domiciliata ai fini del presente accordo, qui rappresentata da Gianfranco PRESUTTI in qualità di Dirigente del Progetto Speciale Innovazione, Fondi Europei e Smart City (di seguito, per brevità, anche solo "Città")

### E

- **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** con sede in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ed ivi domiciliata ai fini del presente accordo, qui rappresentata da XXXXXXXXXXXXXXX in qualità di legale rappresentante (di seguito, per brevità, anche solo "Proponente")

La Città di Torino e XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sono di seguito denominati anche, disgiuntamente, "Parte" e congiuntamente, "Parti"

### PREMESSO CHE:

- Nell'ambito dell'iniziativa **AVVISO PUBBLICO TORINO LIVING LAB - SPERIMENTAZIONI INNOVATIVE APPLICATE ALL'ECONOMIA COLLABORATIVA E CIRCOLARE SU SCALA DI QUARTIERE PER LE PERIFERIE TORINESI**, promossa dalla Città di Torino con l'Avviso pubblico approvato con delibera di giunta n. mecc. XXXXXXXXXXXXXXX del XXXXX, il Proponente ha regolarmente presentato domanda di partecipazione registrata con num. prot. XX del XXXXXX.

- In particolare, la proposta di sperimentazione riguarda ... [*specificare*]
- Tale proposta è stata dichiarata ammissibile ai sensi dell'avviso, come attestato nella determina dirigenziale n. mecc. XXXXXXXXXXXXXXX del XXXXX.
- Ai fini della valutazione, la proposta è stata analizzata da Commissione Tecnica debitamente costituita e riunitasi in data XXXXXXXXXXXXXXX.
- Secondo gli esiti della suddetta commissione di valutazione, approvati con determina dirigenziale del XXXX, la proposta XXXXXXXXXXXXXXX è stata approvata e ammessa a contributo.

Tutto ciò premesso,

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### Art. 1 - RINVIO ALLE PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e come tali le parti le ratificano.

#### Art. 2 - OGGETTO

Forma oggetto del presente Accordo il co-sviluppo e la sperimentazione di... [*specificare oggetto della proposta, ivi compresi gli i soggetti target cui si indirizza e gli attori chiave coinvolti*]

#### Art. 3 - DURATA

La durata della sperimentazione è di XX mesi, a partire da (data di inizio) [*specificare*]

Il presente Accordo è produttivo di effetti dal momento della sua sottoscrizione per tutte le attività preparatorie e sino alla fine della sperimentazione come sopra specificata.

L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di concedere una proroga della durata della sperimentazione successivamente alla sua conclusione, tramite scambio di lettera tra le parti adeguatamente motivato.

La sperimentazione non potrà comunque concludersi oltre il mese di XX.

#### **Art. 4 - AREA TARGET DI SPERIMENTAZIONE**

L'area target oggetto della sperimentazione sarà... [*specificare*]

#### **Art. 5 – BUDGET DELLA SPERIMENTAZIONE**

... [*specificare*]\*Sarà incluso un allegato per la richiesta del contributo e la rendicontazione.

#### **Art. 6 PARTENARIATO (eventuale)**

La presente sperimentazione sarà condotta nell'ambito di un partenariato costituito dai seguenti soggetti:

1. XXXXXXXXXXXX (proponente)
2. XXXXXXXXXXXX
3. XXXXXXXXXXXX

I partner della presente proposta concorrono alla realizzazione della stessa nella misura concordata con il proponente, che ha funzione di coordinatore e di responsabile dei rapporti verso la Città di Torino.

Il proponente definisce le modalità di gestione della proposta e di responsabilità solidale fra partner tramite accordi ad hoc.

#### **Art. 7 OBBLIGHI DEL PROPONENTE**

Il proponente si impegna a realizzare quanto descritto nell'articolo 2, senza produrre ulteriori costi ed oneri alla Città di Torino, fatto salvo quanto erogato tramite contributo ed eventuale premialità aggiuntiva.

In particolare, si disciplinano di seguito nel dettaglio i principali obblighi per il proponente:

a) *Installazione, realizzazione delle sperimentazione e manutenzione*

I beneficiari rispondono della corretta esecuzione delle iniziative di progetto secondo le norme e in ossequio ai regolamenti della Città di Torino. Tutte le attività connesse all'installazione, realizzazione e manutenzione di eventuali sistemi/servizi/soluzioni considerate parte integrante della sperimentazione e per la complessiva durata della stessa sono a carico del proponente.

Eventuali autorizzazioni per occupazioni di suolo pubblico o per altri servizi cittadini dovranno in ogni caso sempre essere richieste a cura del beneficiario.

Si specifica che le attività svolte nell'ambito delle sperimentazioni approvate che richiedano l'occupazione di suolo pubblico potranno, se ne ricorrono i termini ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera a) del regolamento COSAP (n.257) della Città di Torino, essere escluse in parte o del tutto dall'applicazione del canone.

b) *b)Allacci alla rete e utenza*

Gli allacci alle rete elettrica, gas o acqua saranno gestiti direttamente dal proponente in rapporto con le Società partecipate di riferimento o altri soggetti ritenuti responsabili.

I costi di allaccio e delle future utenze saranno a carico dei proponenti per tutta la durata della sperimentazione. La tempistica di attivazione dipenderà dalla complessità dell'intervento proposto.

c) *Pulizia*

Se le condizioni di sperimentazione implicano una variazione significativa della disposizione di aree ed oggetti pubblici tali da comportare l'impossibilità del servizio di pulizia pubblica e raccolta rifiuti o rilevanti costi aggiuntivi, la realizzazione e le derivanti spese di pulizia dell'area di sperimentazione si intendono a carico dell'utente.

*d) Ripristino post sperimentazione*

Risultano in capo al proponente tutte le attività e relative spese connessi al ripristino della situazione de quo, compreso lo smantellamento, la manutenzione dell'area di sperimentazione (se necessario) e lo smaltimento.

*e) Impianti pubblicitari*

Per l'installazione di impianti pubblicitari di natura temporanea nell'area di sperimentazione risulta altresì a carico del Proponente il pagamento del canone per iniziative pubblicitarie (C.I.M.P.) secondo quanto stabilito dal vigente "Regolamento per l'applicazione del Canone delle iniziative pubblicitarie" n. 335.

*f) Responsabilità per danni a cose o persone*

E' attribuita al proponente ogni responsabilità prevista dalla legge per quanto riguarda lo svolgimento delle attività ed interventi inclusi nella sperimentazione.

Il proponente è tenuto pertanto a rispondere di tutti i danni riconducibili ad attività svolte nel corso della sperimentazione che, per vizio di costruzione o per errata condotta degli interventi, possano derivare ai fabbricati ed impianti, ai mezzi d'opera, alle persone e cose, per qualunque ragione presenti nell'area in cui si effettua l'intervento o nelle sue adiacenze.

Il proponente si impegna in tali casi a tenere indenne la Città di Torino da ogni richiesta di risarcimento. Il proponente può a propria tutela stipulare adeguata polizza assicurativa a copertura dei danni eventualmente provocati nel corso della sperimentazione.

Ove rilevante, il proponente può inoltre disciplinare con soggetti terzi l'accesso a servizi od utilità oggetto della sperimentazione tramite dichiarazione di esclusione di responsabilità o strumenti analoghi ai sensi delle normative vigenti.

## **Art. 8 IMPEGNI DELLA CITTA'**

Nei confronti del Soggetto Proponente, la Città si impegna a:

- fornire adeguato supporto e accompagnamento nei limiti delle sue competenze e delle norme vigenti, tramite l'attivazione di tutte le procedure autorizzative o abilitanti di propria competenza nonché attraverso un'attività di raccordo con le Società partecipate all'uopo interessate o coinvolgibili. Nello specifico degli impegni e dei Servizi coinvolti si rimanda all'Allegato 1 – Dettagli tecnici della sperimentazione.
- supportare le attività di comunicazione e disseminazione della sperimentazione nel quadro del Progetto AxTO, di "Torino Living Lab" e di altre iniziative coerenti, secondo le modalità concordate in fase di negoziazione.
- veicolare il rapporto del Soggetto Proponente con le Circoscrizioni presso le quali avverrà la sperimentazione e con la cittadinanza individuata come utenza-target nell'ambito della sperimentazione.
- Agire in sinergia con le attività svolte dal Soggetto Gestore che la Città di Torino ha provveduto ad individuare tramite apposito Avviso al fine di supportare i soggetti Proponenti delle sperimentazioni in svariate attività di accompagnamento quali (elenco esemplificativo): attività di accompagnamento al testing (con particolare riguardo a: business coaching, soprattutto per le proposte che propongono lo start up di soluzioni allo stadio precommerciale o con bassa penetrazione sul mercato; mentorship personalizzata per ogni sperimentazione riguardante, fra l'altro, il supporto tecnico per l'implementazione delle attività di testing; supporto all'attivazione delle community target per il testing; coinvolgimento degli attori locali nelle attività di testing); eventuale attività di assistenza tecnica/tecnologica sul campo per fornire piccoli servizi finalizzati a supportare le sperimentazioni; accompagnamento nel

coinvolgimento di cittadini e attori locali chiave nei processi di innovazione; attività di animazione e comunicazione; accompagnamento alla rendicontazione dei contributi erogati.

#### **Art. 9 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ DELL'INIZIATIVA E USO DEI LOGHI DELLA CITTÀ**

Al Proponente è consentito l'utilizzo dei loghi istituzionali (Città di Torino, Circoscrizione coinvolta, Progetto AxTO, Torino Living Lab, Torino Smart City) ai fini della sperimentazione e per la durata della stessa, secondo le seguenti modalità:

- ottemperanza alle norme contenute nel "Manuale sull'applicazione del Marchio ad uso pubblicitario".
- conformità alle disposizioni di cui alla delibera 07159/007 su pubblicità di iniziative realizzate in collaborazione o con il patrocinio della Città di Torino.

#### **Art. 10 DISCIPLINA SULLA COMUNICAZIONE DI DATI AMBIENTALI ALLA CITTADINANZA** *[eventuale, a seconda dell'oggetto della proposta]*

Ove i risultati della sperimentazione prevedano il monitoraggio di variabili ad elevato impatto sulla qualità di vita dei cittadini e la successiva comunicazione di tali dati al pubblico, il proponente è tenuto a concordare le modalità di divulgazione pubblica con la Città.

In particolare, per quanto riguarda specificatamente dati ambientali sensibili quali ad esempio quelli relativi alla qualità dell'aria, il proponente si atterrà agli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" e sue modifiche.

Nella comunicazione verso l'esterno dei dati ambientali rilevati nell'ambito della sperimentazione, il proponente dovrà seguire le seguenti disposizioni:

- Il proponente dovrà dichiarare che i risultati delle misure effettuate non sono da ritenersi dati ufficiali della Città o da parte di altri enti all'uopo competenti, quali in particolare ARPA Piemonte, con riferimento all'art. 18 del d.lgs n.155/2010.
- I dati quantitativi non potranno essere diffusi pubblicamente.
- I dati qualitativi potranno essere condivisi su piattaforme o applicazioni mobili ad un numero di utenti limitato che accederanno al servizio tramite credenziali di accesso per il periodo della sperimentazione.

In ogni caso la Città non è responsabile del dato prodotto e non darà seguito ad azione positiva alcuna in risposta diretta ai fenomeni documentati nell'ambito della sperimentazione.

ARPA Piemonte si rende inoltre disponibile nel corso delle diverse sperimentazioni, a confrontare – ove rilevante e possibile - i dispositivi di rilevazione previsti dai proponenti direttamente presso una delle stazioni di rilevamento dell'Agenzia, e successivamente a formulare una relazione tecnica sui dati di confronto emersi. Il confronto avverrà unicamente sulle misurazioni dei parametri previsti dalla normativa (Ossidi di Azoto, PM10, PM2,5 e Ozono) ove le caratteristiche tecniche della strumentazione, ed in particolare il valore del limite di rilevabilità, lo consenta.

#### **Art. 11 PROPRIETÀ INTELLETTUALE**

Ove rilevante, i diritti di proprietà intellettuale che possano emergere dalle attività di sperimentazione oggetto del presente Accordo e la possibilità di sfruttamento ivi derivante si intendono in capo al proponente.

Il proponente è tenuto, pertanto, a manlevare ed a tenere indenne la Città di Torino da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, le perdite ed i danni pretesi da qualsiasi interessato, anche nel caso in cui il proponente usi dispositivi e soluzioni tecniche di cui altri abbiano già ottenuto la privativa.

#### **Art. 12 RISOLUZIONE**

L'Accordo si intende risolto se la sperimentazione non viene attivata entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo. Possono altresì essere causa di risoluzione dell'Accordo qualunque fatto esterno impreveduto o imprevedibile che non consenta l'avvio della sperimentazione nei tempi concordati.

#### **Art. 13 CONCLUSIONE DELLA SPERIMENTAZIONE**

Alla conclusione delle attività restano a carico del proponente tutti gli oneri connessi al ripristino della situazione de quo, compreso lo smantellamento, la manutenzione delle aree impattate e lo smaltimento di oggetti e rifiuti in conformità con le norme vigenti.

La Città di Torino si riserva la possibilità di concordare con il proponente eventuali scenari di utilizzo post-intervento che saranno oggetto di successivi accordi, in ogni caso privi di oneri per la Città.

Con il presente procedimento, il Comune non si impegna ad acquistare alcun prodotto oggetto della sperimentazione .

Qualora il Comune di Torino voglia in futuro acquistare prodotti analoghi ad uno fra quelli oggetto della sperimentazione, l'Ente stesso osserverà le vigenti norme che regolano l'acquisizione di beni e servizi delle Amministrazioni Pubbliche.

#### **Art. 14 CONTROVERSIE**

Per eventuali controversie che insorgessero in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o applicazione del presente Accordo, o comunque indirettamente allo stesso connesse, non definibili in via amichevole, è competente in via esclusiva il Foro di Torino.

#### **Art. 15 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il proponente assume la qualità di titolare del trattamento dei dati personali per le funzioni e le attività ad esso rimesse. In quanto tale mette in atto tutte le misure e gli adempimenti previsti dal D.lgs 30.06.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione di dati personali".

Nel caso in cui oggetto della sperimentazione sia lo scambio o il trattamento di dati di terzi il proponente è tenuto a tutelare tale trattamento ai sensi delle normative di settore vigenti.

In caso attività di videosorveglianza e/ o di riprese video a fini divulgativi e di studio nell'ambito della sperimentazione, è fatto obbligo al proponente di apporre un'informativa rivolta ai cittadini che transitano nelle aree sorvegliate e atta a segnalare la rilevazione di dati. L'informativa può essere redatta secondo il modello sviluppato dal Garante per la Protezione dei Dati personali e deve essere chiaramente visibile, oltre ad indicare chi effettua la rilevazione delle immagini e per quali scopi. I fini e le modalità di svolgimento di tali attività devono comunque essere condotte nel rispetto delle normative di settore vigenti.

#### **Art. 16 IMPOSTE, TASSE E ULTERIORI SPESE**

Tutte le ulteriori spese, imposte e tasse che possono generarsi per l'esecuzione della sperimentazione sono da intendersi a carico del Proponente.

#### **Art. 17 DISPOSIZIONI GENERALI**

Per quanto non previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle leggi, regolamenti e disposizioni normative vigenti.

**Letto, approvato e sottoscritto**

**Torino, lì...**

**IL PROPONENTE**

**IL COMUNE DI TORINO**